



**COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
REGOLAMENTO NIDO D'INFANZIA F.LLI
ROSSELLI SECONDA STELLA A DESTRA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 45 DEL 30/11/2020

ART.1 - AMBITO APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la gestione, il funzionamento e l'organizzazione del nido d'infanzia comunale " F.LLI ROSSELLI -SECONDA STELLA A DESTRA" che costituisce una rete di opportunità in cui i bambini/e sono riconosciuti come soggetti competenti ed attivi, protagonisti del loro sviluppo e della loro esperienza, titolari di diritti e portatori di originali identità. Il Nido d'infanzia sito in Via Milano svolge un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto a tutti i bambini/e in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini.

Il Comune, nell'ambito delle indicazioni della normativa vigente promuove e coordina le iniziative per realizzare la gestione partecipata del servizio di Nido d'infanzia.

ART.2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITA'

La Giunta Regionale della Liguria in data 6 marzo 2015 ha approvato, con deliberazione n.222, le "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettera D) della legge regionale n.6 del 9.04.2009, e successivamente in data 20 marzo 2015 ha approvato, con deliberazione n.337, un manuale operativo per l'introduzione di un "Sistema di qualità dei nidi d'infanzia nella Regione Liguria inerente gli orientamenti per la qualità dei nidi d'infanzia e strumento di valutazione della qualità dei servizi educativi ai sensi della deliberazione del Consiglio Regione Liguria n.18/2013 piano sociale integrato – azione tematica 8g".

La Giunta Regionale della Liguria, con deliberazione n.332 in data 20 marzo 2015 ha approvato le "Linee di indirizzi per la ristorazione scolastica della Regione Liguria" in cui sono stati, anche, esplicitati i criteri della refezione scolastica destinata ai bambini dei nidi d'infanzia e per quanto riguarda gli aspetti sanitari, igienico-sanitari e di igiene degli alimenti nei servizi per la prima infanzia, la Regione Liguria ha emanato la dgr 1016 del 7 Dicembre 2017.

Con la Legge 13 luglio 2015, n.107, è stata approvata la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

Fondamentale, poi, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n.75 (Sistema integrato 0/6), la continuità nido-scuole dell'infanzia del territorio, al fine di aiutare il passaggio dei bambini nel nuovo ambiente favorendone una crescita serena. Costituiscono inoltre ulteriori riferimenti normativi relativi alla privacy: D.M. 101/18 e art.13 del Reg. UE 679/2016. Le normative citate costituiscono quindi l'attuale quadro giuridico di riferimento cui il Nido d'Infanzia " F.LLI ROSSELLI -SECONDA STELLA A DESTRA " si conforma, impegnandosi a rispettare eventuali modifiche successive che interverranno a regolare la modalità di programmazione, svolgimento e fornitura del servizio.

ART.3 – FINALITA' E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il Nido d'infanzia è un servizio educativo che concorre insieme alla famiglia alla crescita, cura formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti ed il riposo, ponendo massima attenzione alla valorizzazione delle diversità individuali. Il Nido d'infanzia favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro dei genitori, affiancando alla famiglia una struttura educativa e collabora con la scuola dell'infanzia in modo tale da creare un'unica ed ininterrotta esperienza capace di assicurare un armonico ed unitario sviluppo del bambino. E' compito inoltre del Nido d'infanzia attuare lo sviluppo armonioso delle potenzialità

del bambino, dando nel frattempo l'impulso ad un processo di socializzazione che deve coinvolgere le famiglie, la comunità locale e gli operatori del Nido d'Infanzia, in un rapporto di scambio e di integrazione con le altre agenzie educative, sociali e sanitarie del territorio, prefiggendosi l'obiettivo di:

- a) offrire opportunità formative adeguate alle esigenze evolutive dei bambini, valorizzando l'espressione delle diversità individuali;
- b) svolgere azioni di prevenzione e di intervento precoce sulle condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
- c) favorire la continuità degli interventi educativi affiancando le famiglie e promuovendo il raccordo con la Scuola dell'Infanzia presente sul territorio attraverso progetti che consentono esperienze significative per i bambini;
- d) esercitare nel territorio funzioni di sensibilizzazione in merito alle problematiche educative della prima infanzia e di supporto formativo al ruolo genitoriale;
- e) diffondere la cultura e i diritti dell'infanzia.

Il Nido d'infanzia resta aperto tutto l'anno ed effettua, di norma, due chiusure annuali, nel periodo natalizio e pasquale ed in conformità al calendario scolastico. Tali chiusure vengono annualmente comunicate alle famiglie. Il Nido d'Infanzia potrà essere chiuso per interventi di straordinaria manutenzione, a carattere di urgenza o per altre esigenze, riscontrate dal servizio competente, previa tempestiva comunicazione alle famiglie.

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, con un orario di ingresso così stabilito:

- Ingresso dalle 7.30 alle 9,30;
- Prima uscita dalle 13,00 alle 13,30;
- Seconda uscita dalle 16,00 alle 17,00;

L'orario di ingresso ed uscita deve essere strettamente rispettato.

Le bambine e i bambini che frequentano il Nido sono divisi in gruppi sezione, organizzati in relazione alla progettazione educativa.

ART. 4 – RICETTIVITA' ED ISCRIZIONI RESIDENTI

La ricettività del Nido d'Infanzia è determinata nel rispetto degli standard strutturali e di personale fissati dalla disciplina regionale in materia ed è indicata nell'autorizzazione al funzionamento della struttura.

Il nido d'infanzia accoglie le iscrizioni dei bambini da 3 mesi a 3 anni (*), con priorità per i bambini residenti con il nucleo nel Comune di Borghetto S. Spirito. Ai fini dell'iscrizione al Nido, la richiesta di iscrizione anagrafica dev'essere già conclusa con esito positivo. Le iscrizioni si ricevono durante tutto l'anno e devono essere presentate in carta semplice, su apposito modulo predisposto dal servizio. La presentazione della domanda di ammissione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento. Le domande si presentano presso il protocollo comunale, con consegna a mano o tramite invio via mail o pec e danno luogo alla formazione di un registro annuale, predisposto in base all'ordine di arrivo delle domande, al quale si attinge per le ammissioni.

Prima dell'ammissione il personale educativo è tenuto ad effettuare una verifica presso l'Ufficio Anagrafe Comunale per accertare i requisiti di residenza previsti dal regolamento.

I genitori sono tenuti a comunicare al personale educativo il cambiamento della residenza, che potrà altresì essere verificato d'ufficio.

Se un bambino, nel corso della frequenza, perde il requisito della residenza, non perde comunque il diritto a frequentare il Nido: sarà notificata ai genitori o a chi ne fa le veci entro 15 giorni, dall'Ufficio competente, la comunicazione relativa all'adeguamento del pagamento della retta prevista per i non residenti.

Qualora la richiesta ecceda il numero di posti disponibili, verrà redatta la lista d'attesa degli iscritti. Tale lista è pubblica ed è esposta presso il Nido d'Infanzia in apposita bacheca: in essa viene indicato il numero di protocollo della domanda di iscrizione e la data di presentazione della stessa. In ordine alla graduatoria per l'ammissione al servizio, i figli dei dipendenti comunali sono equiparati a tutti gli effetti ai bambini residenti nel Comune.

ART. 5 – ISCRIZIONI NON RESIDENTI

Nel corso dell'anno, secondo quanto previsto dall'art.4, si ricevono anche iscrizioni di bambini non residenti. La presentazione della domanda di ammissione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento. In caso di disponibilità di posti, se è esaurita la lista d'attesa dei residenti, sono accolte le domande dei non residenti, secondo la graduatoria che viene appositamente stilata. Ai bambini inseriti, anche se non residenti, va riconosciuto il diritto al mantenimento del posto sino al passaggio alla Scuola dell'Infanzia, anche se nel frattempo vi fossero richieste d'inserimento da parte di residenti.

ART.6 - RISERVE POSTI

Il Nido d'infanzia è un servizio che tutela e garantisce l'inserimento dei minori che presentano svantaggi psicofisici e sociali favorendo pari opportunità di sviluppo ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 6 del 9.4.09. Anche in collaborazione con i Servizi competenti delle ASL e con i Servizi Sociali dei Comuni viene garantita l'integrazione dei bambini disabili (ex art. 12 della L. 104/92), nonché dei bimbi in situazione di disagio relazionale e socio-culturale. Il nido d'infanzia svolge altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione e realizza interventi di educazione alla salute. Modalità di inserimento dei portatori di handicap saranno stabiliti in rapporto alla situazione, come emerge da certificazione medica ed in accordo con la famiglia prevedendo, se richiesto da certificazione di presidio ASL, un operatore di sostegno che lavorerà in modo integrato con le educatrici del gruppo di riferimento nel quale il minore verrà inserito.

In tale ottica, fermo restando la necessità di salvaguardare il rispetto degli standard strutturali e di personale previsti dalla disciplina regionale in materia, la ricettività può essere ampliata sino al 15% dei posti disponibili per l'inserimento di "casi speciali", con diritto di precedenza sulla lista d'attesa.

I criteri di valutazione ai quali si dovrà fare riferimento per determinare il diritto di precedenza sono i seguenti:

- A) essere affidato al Comune in seguito a provvedimento del Tribunale dei Minori;
- B) essere figli di detenuti o vittime del delitto (D.P.R. n. 616/77);
- C) essere orfano di uno o di entrambi i genitori;
- D) essere figlio di genitori seguiti dai Servizi Sociali Comunali o territoriali ASL (N.O.C. – S.S.M. – Ser.T.).

Le relazioni inerenti ai casi dovranno essere debitamente documentate dall'Assistente Sociale o dai servizi territoriali competenti.

ART. 7 – AMMISSIONE ALLA FREQUENZA/RINUNCIA ALL'INSERIMENTO/ RINVIO INSERIMENTO/CESSAZIONE FREQUENZA

L'ammissione alla frequenza è preceduta dalla chiamata da parte delle Educatrici, che comunicano la data di inizio dell'inserimento. Tale data dovrà essere accettata formalmente entro 7 giorni, previa sottoscrizione di apposito modulo. Decorso i 7 giorni, in assenza della sottoscrizione, la domanda di iscrizione al Nido si considera decaduta.

I bambini ammessi al Nido d'Infanzia iniziano la frequenza dopo un colloquio tra la famiglia, l'Educatore ed il Coordinatore Pedagogico.

Durante la fase d'inserimento è necessaria la figura di un adulto di riferimento, secondo tempi e modalità da concordare con le Educatrici. In ogni caso i bambini potranno essere ammessi alla frequenza al Nido esclusivamente se in regola con le disposizioni vigenti in materia di vaccinazioni obbligatorie.

La rinuncia all'inserimento è ammessa, previa presentazione di regolare comunicazione scritta entro 7 giorni dalla chiamata da parte delle Educatrici, pena la decadenza della domanda di iscrizione. A fronte della rinuncia non potrà essere presentata nuova domanda di iscrizione prima di 30 giorni.

E' possibile posticipare la data di inizio dell'inserimento comunicata dalle Educatrici, solo a seguito di presentazione di idonea certificazione medica relativa al minore/famigliare o a causa di particolare gravi situazioni di famiglia comprovabili, da produrre entro 7 giorni dalla chiamata. Al fine del mantenimento del posto, tale rinvio è concesso complessivamente per un massimo di 60 giorni:

- per i primi 30 giorni, in presenza delle certificazioni sopra indicate, non viene richiesto il pagamento di alcuna tariffa;
- successivamente il posto sarà mantenuto per ulteriori 30 gg, previo pagamento della quota fissa.

Decorsi i 60 giorni, qualora non avvenga l'inserimento, la domanda d'iscrizione viene definitivamente dichiarata decaduta, dandone comunicazione scritta alla famiglia.

La frequenza al Nido deve avere carattere di continuità. Eventuali periodi di assenza per ferie devono essere preventivamente comunicati alle educatrici. Qualora l'assenza per malattia si prolunghi per tutto un mese, i genitori sono tenuti a presentare certificato del pediatra curante che attesti la necessità di un periodo di sospensione della frequenza. In caso d'assenza del bambino già inserito, superiore a gg. 60 consecutivi, il rapporto s'intende risolto, previa diffida scritta ai genitori, se gli stessi non motiveranno l'assenza con ragioni medico sanitarie e/o familiari.

Resta inteso che, per ottenere la conservazione del posto, in ogni caso le famiglie devono comunque versare la quota fissa mensile.

La cessazione della frequenza deve essere comunicata per iscritto, entro il 15° giorno del mese antecedente l'effettiva conclusione della frequenza.

Tenendo presente la necessità di non interrompere il processo educativo prima dell'ammissione alla Scuola dell'Infanzia, i bambini che compiono i tre anni nel corso dell'anno, in possesso dei requisiti degli articoli 4 e 5, possono continuare la frequenza sino al loro inserimento alla Scuola dell'Infanzia.

ART. 8 – QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Alle famiglie è richiesto per la frequenza dei bambini al Nido d'Infanzia il pagamento di una retta costituita da una quota fissa mensile e da una quota variabile rapportata all'effettiva presenza del minore. La retta viene determinata dalla Giunta Comunale ed è differenziata tra residenti e non residenti. La quota fissa mensile dovrà essere corrisposta per intero anche in caso di assenze, come anche nei periodi di chiusura del Nido d'Infanzia indipendenti da cause degli utenti (chiusura natalizia, pasquale o altro).

Per coloro il cui inserimento avviene dal 16° giorno del mese, verrà applicata la riduzione del 50% della sola tariffa fissa.

Nel caso di ingresso nella Scuola dell'Infanzia e quindi di conclusione della frequenza del nido, potrà essere corrisposta metà quota fissa, oltre alla quota variabile rapportata all'effettiva presenza del minore, qualora la fuoriuscita dal nido avvenga entro il giorno 15 del mese. La fuoriuscita dal giorno 16 del mese comporta il pagamento dell'intera quota fissa e della quota variabile maturata.

La quota fissa mensile dovrà essere corrisposta entro il decimo giorno del mese in corso. La quota variabile, dovrà essere corrisposta a conguaglio, insieme al pagamento dell'anticipo della quota mensile. In caso di non avvenuto pagamento entro i termini sopra indicati, si provvederà alla diffida ad adempiere assegnando ulteriori 5 giorni. Decorsa infruttuosamente detta ulteriore scadenza, l'Ufficio Servizi sociali potrà disporre la decadenza dall'iscrizione, con apposita comunicazione scritta alla famiglia. In caso di mancato pagamento della retta ed in assenza di richiesta di rateizzazione di quanto dovuto, da inoltrare all'Ufficio Servizi sociali, il Comune darà corso alla procedura di recupero delle somme dovute, nonché all'applicazione degli interessi di mora. Per poter inoltrare richiesta di rateizzazione si dovrà preventivamente sottoporre la propria situazione all'Assistente Sociale e comprovare l'oggettiva difficoltà al pagamento in un'unica

soluzione. Il pagamento della retta dovrà essere effettuato attraverso l'ufficio economato, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Ai genitori, alla fine di ogni mese, sarà rilasciato a cura delle educatrici un modulo attestante le presenze del bambino per determinare l'importo della quota variabile. All'ufficio economato sarà altresì trasmesso per riscontro il riepilogo generale di tutti i bambini.

Le famiglie che presentano richiesta di riduzione o esenzione dal pagamento della retta all'Ufficio Servizi sociali, devono documentare la loro situazione nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale per la concessione di agevolazioni ed avranno diritto ad usufruire delle agevolazioni richieste solo a seguito comunicazione di concessione, da parte del competente Ufficio Servizi Sociali.

Qualora le famiglie non si attengano ai termini stabiliti dovranno provvedere al pagamento intero della retta, previa perdita del diritto del posto.

ART. 9 – EQUIPE DEL NIDO DI INFANZIA

Nel Nido d'Infanzia opera un'equipe costituita da:

- personale educativo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia, numericamente determinato ed organizzato in turni di lavoro che garantiscano il rispetto degli standard regionali in relazione al rapporto educatore/bambino.
- personale ausiliario per l'espletamento dei compiti di pulizia, riordino, sorveglianza, coadiuvamento del personale educativo, somministrazione (ovvero scodellamento o impiattamento) dei pasti (colazioni e merende comprese);
- un coordinatore pedagogico incaricato della redazione, controllo e della verifica del progetto educativo.

Il personale educativo non è autorizzato a consegnare i bambini a minori e/o a persone sconosciute. Il minore potrà essere consegnato a persona delegata dal genitore, solo se maggiorenne e previa acquisizione da parte del personale Educativo del Nido di dichiarazione scritta da parte del genitore, accompagnata da copia di documento di identità della persona delegata al ritiro, che opportunamente dovrà essere preventivamente presentata al personale educativo. Oltre all'Equipe, il Nido d'Infanzia è seguito dall'Assistente sociale comunale, che collabora anche nei casi in cui sia richiesto l'intervento dei servizi sociali per particolari situazioni/casi che si dovessero evidenziare. Per quanto concerne l'organizzazione, la gestione, il coordinamento del servizio, si rimanda alle competenze del responsabile apicale del Servizio. Nel Nido d'Infanzia sono assicurati inoltre l'assistenza ed il controllo sanitari da parte del N.O.C. della competente ASL che disciplina con proprie autonome norme interventi e situazioni di rilevanza sanitaria. Al fine di limitare, per quanto possibile la diffusione di malattie infettive nella comunità infantile, qualora il personale educativo e il pediatra dell'A.S.L. riscontrino in un bambino la presenza di una malattia contagiosa, la frequenza del bambino potrà essere sospesa, anche a puro titolo precauzionale, per il tempo ritenuto necessario. Per il rientro i genitori dovranno compilare autocertificazione.

Le educatrici non sono abilitate alla somministrazione di farmaci ai bambini, in quanto tale compito di carattere sanitario non può essere delegato, salvo in caso di sottoscrizione di apposito protocollo sanitario con la competente ASL territoriale. In caso di emergenza sanitaria del bambino al Nido, i genitori dovranno essere immediatamente informati e, qualora irreperibili o impossibilitati ad intervenire, l'alunno dovrà essere accompagnato al Pronto Soccorso del più vicino Ospedale tramite l'intervento del 118.

In caso di assenze del bambino per periodi superiori a giorni 5, imputabili a motivi di famiglia, dovrà essere prodotta autocertificazione prima dell'assenza medesima.

ART. 10 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE – COMITATO DI PARTECIPAZIONE

La comunicazione nido-famiglia avviene:

- a) attraverso contatti quotidiani legati alla frequenza delle bambine e dei bambini;
- b) attraverso colloqui individuali o per piccoli gruppi;
- c) attraverso incontri di sezione;
- d) nell'ambito degli incontri degli organismi di partecipazione. Sono inoltre previsti riunioni quali occasioni di confronto tra Coordinatore Pedagogico, Educatori e genitori su tematiche legate all'educazione dei figli e colloqui individuali durante l'anno educativo con il Coordinatore Pedagogico e gli Educatori di riferimento, quali momenti di condivisione del percorso di crescita dei loro figli. I genitori collaborano alla realizzazione delle finalità educative partecipando anche alle diverse iniziative programmate quali: feste, incontri a tema anche con esperti, uscite didattiche e laboratori. Il Comune promuove e facilita inoltre la partecipazione dei genitori alle scelte educative e alla verifica del lavoro svolto anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi. Per garantire la gestione ed il funzionamento dei servizi in forma partecipata, il Comune si avvale della collaborazione di un Comitato di Partecipazione. Il Comitato di Partecipazione resta in carica quattro anni. Decadono dalla carica i membri che perdano la qualità in base alla quale sono stati designati. Il Comitato di Partecipazione può altresì dichiarare la decadenza di quei membri che si assentino dalle sedute senza giustificato motivo per tre volte consecutive. In questi casi, come pure nel caso di dimissioni, il membro decaduto o dimessosi è sostituito dalla componente che lo aveva designato, con la stessa procedura prevista per la designazione.

Il Comitato di Partecipazione è così composto:

- a) dal Sindaco che lo presiede ovvero da un assessore o da un consigliere delegato;
- b) da un Consigliere di Minoranza;
- c) dal Coordinatore Pedagogico del Nido d'Infanzia;
 - d) da 2 educatrici che, in caso di gestione del servizio educativo in parte diretta ed in parte mediante affidamento a terzi, dovranno garantire la rappresentanza di ambedue le componenti;
- e) da un rappresentante del personale di servizio;
- f) dall'Assistente Sociale;
- g) da nr. 2 genitori, individuati come rappresentanti con apposita elezione;
- h) da nr. 1 rappresentanti del N.O.C. dell'A.S.L. territoriale competente.

Al fine di favorire una larga partecipazione di tutte le componenti sociali al conseguimento degli scopi e finalità del Nido d'infanzia, il Comitato di Partecipazione può invitare a partecipare ad una determinata seduta singoli esperti, rappresentanti di associazioni o competenti in determinate materie e i genitori. Le persone invitate avranno solo diritto di parola. Il Comitato di Partecipazione si riunisce almeno una volta l'anno. Il Comitato di Partecipazione deve sentire gli specialisti e gli operatori del Nido d'infanzia qualora gli stessi desiderassero presentare problemi particolari e qualora gli stessi non facciano parte del Comitato di Partecipazione. Alle sedute del Comitato di Partecipazione può assistere il pubblico secondo le regole proprie del Consiglio comunale.

In caso di discussione su situazione personali la seduta è segreta e il pubblico dovrà essere allontanato. I membri del Comitato sono tenuti al segreto d'ufficio. Il Comitato di Partecipazione si esprime, con funzione consultiva e propositiva, sui seguenti argomenti :

- domande di ammissione per i "Casi speciali";
- organizzazione e conduzione del Nido d'Infanzia;
- orario d'apertura e chiusura del Nido d'Infanzia;
- metodi educativi e didattici all'interno del Nido d'Infanzia e formulare indicazioni e proposte;
- determinazione della retta mensile di frequenza del Nido d'Infanzia.

Inoltre il Comitato di Partecipazione:

- a) vigila che le norme e tabelle dietetiche siano correttamente applicate;

- b) controlla che le norme e disposizioni igienico sanitarie all'interno del Nido d'Infanzia siano correttamente applicate;
- c) assume iniziative per la realizzazione di contatti fra i genitori ed il personale su ogni problema che riguardi la conduzione del Nido d'Infanzia sia sotto l'aspetto dell'andamento dei servizi che sotto il profilo del conseguimento dei fini pedagogici;
- d)
- e) effettua controlli a campione sulla conduzione del servizio mensa per il tramite di almeno due membri presenti contestualmente.

Il Comitato di Partecipazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Per la validità delle sedute si richiede la metà dei componenti del Comitato di Partecipazione (50% degli assegnati).

L'assistente sociale redige inoltre i verbali delle sedute del Comitato di Partecipazione.

ART. 11 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà pubblicamente esposto al Nido d'Infanzia e pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Borghetto Santo Spirito. Copia del Regolamento sarà consegnato ai genitori che inseriranno i bambini per opportuna presa di visione. Chiunque ne richieda copia, fatti salvi i genitori dei bambini frequentanti, i membri del Comitato di Partecipazione ed i Consiglieri Comunali, dovrà attenersi a quanto previsto dalla disciplina delle tariffe per i servizi comunali.

ART. 12- ABROGAZIONE E NORME DI RINVIO

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 24 del 30/12/2016. Per quanto non previsto espressamente dagli articoli precedenti, si intendono richiamate tutte le norme di carattere nazionale, regionale e comunale che in qualunque modo siano attinenti alla natura del servizio.

(*) "Nel caso in cui i genitori di minori frequentanti il Nido d'Infanzia si avvalgano della facoltà di iscrivere anticipatamente i propri figli alla Scuola dell'Infanzia, (Riforma Moratti), la frequenza nella struttura comunale, potrà cessare, indipendentemente dal compimento dei 3 anni, nel momento in cui i minori medesimi vengono ammessi alla Scuola dell'Infanzia".